

ATTO COSTITUZIONALE DI LUCCA (1805)

ATTO DEL CORPO DEGLI ANZIANI, IN CUI SI DETERMINA DI PREGARE S. M. NAPOLEONE I. IMPERATORE DE' FRANCESI, E RE D' ITALIA A VOLERSI DEGNARE DI CONFIDARE IL GOVERNO LUCCHESI A UN PRINCIPE DELLA SUA AUGUSTA FAMIGLIA

IL GONFALONIERE, E ANZIANI DELLA REPUBBLICA considerando che per un'effetto della disposizione attuale degli spiriti, la presente politica Costituzione dello Stato non può più produrre quei vantaggi, che furono l'oggetto dei voti, e delle speranze de' Cittadini Lucchesi;

Considerando che è interesse essenzialissimo di ogni Popolo, e singolarmente quando egli non abbia i mezzi interni per sostenersi, di prescegliere tra le diverse forme di Governo quella che può essere la più conveniente, e consentanea al sistema generale, e dominante delle Nazioni, colle quali ha i maggiori rapporti, ed i più stretti vincoli politici;

E Considerando che nelle anteposte circostanze la felicità del Popolo Lucchese non può essere più stabilmente assicurata che sotto la potente influenza, ed i gloriosi auspicj di S. M. NAPOLEONE I. Imperatore dei Francesi, e Re d'Italia, e inteso il voto unanime del CONSIGLIO AMMINISTRATIVO

DECRETANO

I – Sarà pregata S. M. NAPOLEONE I. Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia che voglia degnarsi di dare allo Stato Lucchese una nuova Costituzione politica, e di confidarne il Governo a un Principe della sua Famiglia, e di lui successori Maschj in perpetuo, escluse le Femmine.

II – La nuova Costituzione avrà per base fondamentale: 1. Il mantenimento della Religione Cattolica Apostolica Romana. 2. La conservazione della indipendenza dello Stato, e della rappresentanza Nazionale. 3. La eguaglianza dei diritti, e la libertà civile, e politica. 4. La esclusione perpetua di titoli, e privilegj qualunque che suppongono distinzione di nascita eccettuate le persone della Famiglia regnante. 5. La irrevocabilità delle leggi riguardanti l'abolizione de' Fedecommissi, e delle Primogeniture. 6. La collazione delle Cariche, e Impieghi pubblici ai soli Cittadini Lucchesi, eccettuate le giudicature civili, e criminali, che potranno essere conferite anco a persone straniere. 7. La garanzia del debito Nazionale.

III – Il presente Atto sarà portato alla accettazione del Popolo nei modi, e colle formalità, che saranno prescritte.

BELLUOMINI FRANCESCO M. Gonfaloniere.

MERLI DOMENICO Anziano.

PIERI DOMENICO Anziano.

VANNUCCI LUIGI Anziano.

PELLEGRINI GIACOMO Anziano.

GIOVANNUOLI BALDASSARE Anziano.

PELLINI PIETRO Anziano.

VEZZANI STEFANO Anziano.

GIORGINI NICOLAO Anziano.

SANTINI GIO. FILIPPO Anziano.

TOMMASO DI FABIO GUINIGI Anziano, ma non convengo nel disposto dell'Articolo II. relativo ai Fedecommissi.

Il Segr. Generale de Governo

ANGELO BOSSI.

Publicato da me Sebastiano Demonico Puccinelli Pubblico Banditore questo dì 4. Giugno 1805.

FONTE:

Bollettino ufficiale delle leggi, e decreti del Principato Lucchese Dal 4. Giugno al 31. Dicembre 1805, Tomo I, Lucca: Presso Francesco Bertini, 1807, 1-3, confrontato con la *Gazette Nationale ou le Moniteur Universel*, del 05.07.1805, p. 1175. Nel *Moniteur* viene usato il titolo "Atto costituzionale a di 4 giugno 1805" e mancano firme e postilla. Ripubblicato in G. Martens, *Recueil des principaux traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, de limites, d'échange etc.*, 2° ed. 8.1803/08, Goettingue: Dieterich, 1835, 311.

Nel *Bollettino* seguirono un "Decreto che fissa il modo di accettazione da farsi dal Popolo, dell'Atto che trasferisce il Governo Lucchese ad un principe della Casa di Francia", un "Decreto che nomina una Deputazione composta del Gonfaloniere, e di 4 Anziani, del Segretario Generale, e dell'Inviato Straordinario di Lucca alla Corte di Francia, e la incarica a presentare a S.M. NAPOLEONE I. Imperator de' Francesi, e Re d'Italia il voto del Popolo Lucchese per l'accettazione dell'Atto Costituzionale", entrambi datati 4 giugno 1805 (ivi, 4-8), e un ulteriore decreto addizionale all'atto di nuova Costituzione in data 12 giugno 1805.